



COMUNE DI ROMENTINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE,
DI CUI ALL'ART. 45 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

**Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12.04.2024
Modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 20.10.2025**

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche adottate dal Comune di Romentino (di seguito "Ente").
2. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 1° aprile 2023 dal personale dell'Ente. Per le attività compiute antecedentemente, sebbene non ancora remunerate, trovano applicazione le disposizioni di cui al "Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni specifiche", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29 giugno 2023, che viene altrimenti abrogato all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio dell'Ente (con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Ente stesso con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. La disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Ente nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici nonché all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato il direttore dell'esecuzione è il Responsabile Unico del Progetto, salva la disciplina di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice), ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, individuati in apposito atto formale aggiornabile all'occorrenza. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. Il RUP con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi.

Articolo 3

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:
 - le attività finalizzate alla produzione dei programmi triennali delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi
 - i lavori, servizi, forniture di importo inferiore a euro 40.000
 - i contratti esclusi ai sensi degli artt. 56 e 181 del Codice
 - i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 5

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio dell'Ente il Responsabile Unico del Progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti disposti a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni al fine del relativo pagamento.

Articolo 6

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza - anche per attività eventualmente svolte per conto di altre Stazioni Appaltanti - non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Nel caso in cui l'Ente adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative a incentivi erogati in merito ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 7

Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 del presente regolamento sono a carico degli stanziamenti previsti nel quadro economico delle singole procedure di affidamento dei lavori. Per quanto concerne servizi e forniture gli oneri stessi non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ente per le singole procedure di affidamento.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici, negli stanziamenti di cui al comma 1, è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori presente nel quadro economico e una somma non superiore al 2% dell'importo dei servizi e delle forniture, IVA esclusa, posti a base delle procedure di affidamento, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Le somme di cui si tratta relative a servizi e forniture non possono comportare maggiori oneri a carico del bilancio, dovendosi mantenere inalterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono

ripartiti secondo quanto segue:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9 tra i soggetti di cui all'articolo 2
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'efficientamento informatico
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatori del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Lavori e Concessioni di lavori	
Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino a € 500.000 compresi	2 %
Da € 500.001 e fino a € 1.000.000	1 %
Da € 1.000.001	0,5 %

Servizi e Forniture e Concessioni di servizi	
Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino a € 500.000 compresi	2 %
Da € 500.001	0,5 %

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento - che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni - è previsto il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo, ricalcolato sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
8. Gli incentivi sono erogati - secondo la disciplina dal presente regolamento - per tutte le procedure di affidamento contemplate dal Codice.

Articolo 8

Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti

criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica
 - rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario
 - completezza e conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato
 - competenza e professionalità dimostrate
 - propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i soggetti di cui all'art. 2 per le attività di cui all'art. 3 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
 3. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. Ai collaboratori è riconosciuta la quota parte dell'attività specifica secondo le predette Tabelle 1 e 2.
 4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nel precedente art. 3.
 5. A tal fine, il Responsabile di Area, nell'atto d'avvio dell'affidamento individua l'importo degli incentivi da ripartire secondo le modalità di cui al presente regolamento.
 6. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.
 7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 9

Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo ai collaboratori è disposta dal Responsabile di Area competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 il Responsabile di Area predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno: il tipo di attività assegnata, la percentuale realizzata, i tempi previsti e i tempi effettivi, l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. La corresponsione dell'incentivo a ciascun Responsabile di Area è disposta previo accertamento del Responsabile di altra Area con le modalità di cui al comma 2.
4. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono suddivise fra chi ha effettivamente svolto le attività, altrimenti devolute in economia.
5. La liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di Area competente, avviene a fine lavori e al termine dell'esecuzione dei servizi e delle forniture e comunque dopo l'inserimento degli incentivi stessi nel fondo delle risorse decentrate e relativa sottoscrizione.
6. Le eventuali somme eccedenti il limite di cui all'art. 6, comma 1, nonché la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 7, comma 3, lett. b).

7. Nel caso di mancata effettuazione di tutto o parte delle attività, la quota corrispondente non viene destinata ai dipendenti e costituisce economia per l'ente.

Articolo 10

Riduzioni

1. L'accertamento del Responsabile potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, salvo comunque il dettato del successivo comma 3. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori stabiliti.
2. Nel caso di ritardi nella effettuazione delle attività di competenza di ciascun destinatario dell'incentivo, imputabili al soggetto stesso, si applicheranno le seguenti penali:

1	fino al 10% della durata prevista	Nessuna penale
2	dal 10% al 20%	Riduzione del 10% per il periodo eccedente al sub 1
3	dal 20% al 30%	Riduzione del 30% per il periodo eccedente al sub 2
4	dal 30% al 40%	Riduzione del 40% per il periodo eccedente al sub 3
5	dal 40% al 50%	Riduzione del 50% per il periodo eccedente al sub 4
6	oltre il 50%	L'incentivo non viene riconosciuto

3. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale)
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Ente o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato
 - ritardi imputabili esclusivamente a fornitori di materiali, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori delle opere strutturali e/o impiantistiche, coordinatori della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, affidatari.
4. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, lett. b).

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

TABELLA 1

LAVORI					
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% relativa	SUDDIVISIONE	
				Responsabile	Collaboratori
PIANIFICAZIONE	15%	Attività di analisi, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla progettazione del singolo affidamento	15 %	50 %	50%
VERIFICA PROGETTI	10%	Attività di verifica progetto	5 %	100 %	
		Validazione del progetto	5 %	100 %	
FASE DI GARA	10%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	10%		100 %
FASE ESECUTIVA	35 %	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	25%		100 %
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	10%	40 %	60 %
RUP e SUOI COLLABORATORI	30 %	RUP e suoi Supporti (Supporti tecnici e amministrativi ecc.)	30%	40 %	60 %
Totali	100%		100%		

TABELLA 2

SERVIZI E FORNITURE					
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA		SUDDIVISIONE	
			% rel	Responsabile	collaboratori
PIANIFICAZIONE	15%	Analisi dei fabbisogni e pertinenti atti relativi al singolo affidamento	15%	50%	50%
FASE DI GARA	20%	Predisposizione e controllo degli atti di gara o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20%		100%
FASE ESECUTIVA	25%	Direzione Esecuzione Contratto (DEC)	15%		100%
		Verifica di conformità	10%	100%	
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40%	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amministrativi)	40%	40%	60%
Totali	100%		100%		